

COMUNE DI QUART

Valle d'Aosta



COMMUNE DE QUART

Vallée d'Aoste

REGOLAMENTO
DELLA
CONSULTA COMUNALE PERMANENTE
FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI

*Approvato con deliberazione di Consiglio n. 84 del 10 dicembre 2015 avente ad oggetto
"Regolamento della consulta permanente nel settore famiglia e politiche sociali: approvazione
nuovo regolamento".*

Art. 1
(OGGETTO DEL REGOLAMENTO)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di istituzione e l'attività della *Consulta Comunale permanente Famiglia e Politiche sociali*, intesa come momento di incontro permanente tra i cittadini del Comune di Quart e l'Amministrazione Comunale per dar voce alle competenze presenti nella comunità in materia di famiglia e politiche sociali, promuovendo la partecipazione alla vita democratica e la libera espressione in merito alla tutela del benessere sociale e di tutte le attività e le iniziative, inerenti questi temi, presenti nel nostro territorio.

Art. 2
(ISTITUZIONE)

1. È costituita, a norma dell'art. 27bis dello Statuto Comunale, la *Consulta Comunale permanente Famiglia e Politiche sociali*, (di seguito denominata *Consulta*).

Art. 3
(FINALITÀ)

1. La *Consulta* si propone le seguenti finalità:
 - a) individuare e studiare le problematiche sociali rilevate sul territorio del Comune di Quart;
 - b) identificare dei percorsi e delle soluzioni possibili per rispondere ai bisogni e risolvere le problematiche dell'area dei servizi sociali;
 - c) concorrere alla pianificazione ed elaborazione degli interventi sociali individuati dall'Amministrazione Comunale;
 - d) proporre convenzioni tra associazioni locali, Parrocchie e Amministrazione Comunale per la gestione congiunta di servizi sociali;
 - e) favorire il benessere sociale ed economico della comunità.

Art. 4
(IDENTITÀ)

1. La *Consulta permanente Famiglia e Politiche sociali*, è istituita presso il Comune di Quart e si configura come organismo consultivo e propositivo in riferimento alle azioni programmatiche e progettuali dell'Amministrazione Comunale in campo sociale. La *Consulta* rappresenta dunque un'importante sede di confronto e scambio di informazioni tra soggetti aventi scopi di tutela del benessere sociale, con sede nel territorio comunale od operanti su di esso. In particolare la *Consulta* individua come principale ambito di discussione i seguenti temi:
 - a) la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - b) la prevenzione e il reinserimento sociale (tossicodipendenza, alcolismo, ex detenuti...);
 - c) donne e pari opportunità;
 - d) diversamente abili;
 - e) immigrati, extracomunitari, senzatetto;
 - f) povertà;
 - g) anziani;
 - h) famiglia;
 - i) disagio sociale.

Art. 5
(ATTIVITÀ)

1. L'attività della Consulta si realizza attraverso la formulazione di pareri consultivi non vincolanti che si esplica attraverso le seguenti iniziative ed azioni:
 - a) l'elaborazione di proposte che potranno entrare a far parte delle scelte dell'Amministrazione Comunale;
 - b) l'ascolto di bisogni, esigenze ed idee di cittadini attraverso appositi strumenti predisposti dalla *Consulta* quali questionari, interviste ed incontri;
 - c) il confronto diretto con l'Amministrazione attraverso la convocazione di riunioni su specifici temi;
 - d) l'analisi e l'approfondimento di particolari problematiche, avvalendosi anche di esperti;
 - e) la partecipazione nell'organizzazione di seminari, eventi ed incontri su temi specifici.
1. La diffusione e la divulgazione di informazioni su questioni di interesse comune, nonché i resoconti dell'attività della stessa Consulta dovranno essere resi pubblici in accordo con l'Assessore o gli Assessori di riferimento, attraverso idonei strumenti di comunicazione, di volta in volta definiti.

Art. 6
(COMPOSIZIONE E NOMINA)

1. La Consulta è formata da un numero massimo di dieci membri, tra cui un consigliere di maggioranza ed uno di minoranza.
2. Tutti i componenti sono nominati dal Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco dopo l'insediamento del Consiglio stesso, secondo le seguenti modalità:
 - a) i consiglieri proposti dalla maggioranza e dalla minoranza vengono votati dal Consiglio con votazione palese separata con il sistema del voto limitato, espressa mediante alzata di mano;
 - b) i candidati proposti vengono votati uno ad uno con votazione palese, espressa mediante alzata di mano. In caso di accordo è comunque possibile la votazione di una proposta complessiva;
3. I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) godere dei diritti civili e politici;
 - b) essere residenti in Comune di Quart al momento della presentazione della candidatura oppure svolgere la propria attività nel territorio comunale;
 - c) essere maggiorenni;
 - d) avere una specifica competenza nelle materie trattate dalla *Consulta*.
4. I candidati non dovranno trovarsi in una delle seguenti condizioni:
 - a) essere dipendenti del Comune di Quart;
 - b) essere candidati per l'elezione a componente di un'altra Consulta.

Art. 7
(ORGANISMI STRUTTURALI)

1. Sono organi della *Consulta*:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente, eletto dai membri della stessa nella prima seduta;
 - c) il Segretario (avente funzioni di verbalizzante delle sedute).

Art. 8
(SEDUTA DI INSEDIAMENTO)

2. Nella prima seduta, convocata dal Sindaco, vi è l'insediamento della Consulta, l'Assemblea è inizialmente presieduta dal Sindaco.
3. Tutti i membri prendono visione sia dello Statuto Comunale, del quale ne accettano i contenuti, sia del presente Regolamento.
4. In seguito si procede all'elezione del Presidente con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei presenti. A tal fine è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti dell'Assemblea. Risulta eletto chi riporta il maggior numero di voti, in caso di parità di voti viene eletto il componente più anziano d'età.
5. Compiti del Presidente:
 - a) rappresenta la *Consulta*;
 - b) convoca e presiede la *Consulta*;
 - c) definisce l'ordine del giorno;
 - d) coordina i lavori all'interno della *Consulta*;
 - e) nomina il Segretario scegliendolo tra i componenti della stessa Assemblea;
 - f) partecipa, su invito, alle riunioni delle Commissioni Consiliari Permanenti quando sia ritenuta necessaria la sua presenza;
 - g) relaziona al Consiglio, se richiesto, in merito all'attività della *Consulta*.
6. Gli atti della Consulta sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
7. Ai lavori della consulta possono partecipare, ma senza diritto di voto, il Sindaco e gli Assessori comunali competenti.

Art. 9
(FUNZIONAMENTO)

1. La *Consulta* si riunisce non meno di due volte l'anno e comunque ogni volta che vi sia la necessità, presso i locali opportunamente comunicati nella lettera di convocazione, nella sede del Municipio di Quart.
2. Il Presidente predispose l'ordine del giorno comunicandolo, in forma cartacea (lettera) o digitale (e-mail), unitamente alla convocazione con l'indicazione della data, dell'orario e del luogo della riunione, almeno cinque (5) giorni naturali e consecutivi prima dell'incontro a tutti i componenti della Consulta, agli eventuali soggetti esterni invitati a partecipare alla seduta e, per conoscenza, al Sindaco.
3. In caso di particolari urgenze, la *Consulta* può essere convocata per via breve dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei componenti, nonché su richiesta del Sindaco o degli Assessori competenti almeno ventiquattro ore (24 h) prima della riunione rendendo contestualmente noto l'ordine del giorno.
4. In qualsiasi momento, per esigenze particolari e contingenti, l'Amministrazione Comunale, attraverso il Sindaco o l'Assessore di riferimento, può procedere all'immediata convocazione della *Consulta*, comunicando l'argomento della discussione.
5. Spetta al Presidente coordinare le riunioni della *Consulta*. In caso di assenza del Presidente, la *Consulta* nomina tra gli intervenuti, a maggioranza semplice dei presenti, di volta in volta, un Vice-Presidente che lo sostituisce per quella sola riunione.
6. Le riunioni sono valide qualora siano presenti almeno la metà dei componenti. La *Consulta* adotta le sue decisioni con la maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità di voti, il voto espresso dal Presidente vale doppio.
7. Le sedute della *Consulta* non sono pubbliche, ma ad esse possono essere espressamente invitati soggetti esterni in qualità di relatori che, senza diritto di voto, per la particolare competenza

professionale o per rappresentatività siano in grado di fornire contributi qualificati e supporto sullo specifico argomento iscritto all'ordine del giorno.

8. Di ogni incontro viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario, da far pervenire all'ufficio di protocollo comunale entro e non oltre i trenta (30) giorni successivi alla seduta. Qualora il Segretario risulti assente, viene nominato dal Presidente un sostituto tra i presenti che ne faccia le veci per quella sola riunione.
9. Nel verbale devono essere indicati:
 - a) i nominativi dei presenti;
 - b) l'ordine del giorno;
 - c) una sintesi degli argomenti trattati;
 - d) le modalità e gli esiti delle eventuali votazioni;
 - e) proposte emerse ed eventuali pareri richiesti dall'Amministrazione Comunale su specifici argomenti.
10. Nel caso in cui, oltre a semplice confronto su temi particolari, la Consulta intenda avanzare una proposta all'Amministrazione, questa deve essere adottata con il voto della maggioranza semplice dei votanti. In tal caso, oltre al verbale redatto dal Segretario, il Presidente presenta all'Amministrazione Comunale la proposta con il risultato della votazione.
11. Ogni componente della Consulta può far riportare per esteso nel verbale sue dichiarazioni. In questo caso il Segretario può richiedere di inserire tali dichiarazioni sotto dettatura.

Art. 10
(DIMISSIONI)

1. Ogni membro della *Consulta* ha diritto a presentare le proprie dimissioni, motivandole, per mezzo di lettera raccomandata indirizzata al Presidente e, per conoscenza, al Sindaco.

Art. 11
(DURATA E DECADENZA)

1. I membri della Consulta restano in carica per la durata del mandato e, in assenza di espresso pronunciamento da parte del Consiglio Comunale, fino alla nomina dei nuovi Amministratori.
2. I membri della *Consulta* decadono se per tre volte consecutive, senza darne giustificazione al Presidente, non partecipano alla seduta.
3. I membri della Consulta decadono anche se perdono i requisiti o le condizioni di cui all'art. 6.

Art. 12
(REVOCA)

1. Qualsiasi componente dell'Assemblea può essere revocato per grave e motivata causa dai due terzi (2/3) dei componenti l'Assemblea, ivi compreso lo stesso Presidente. Tale revoca è subordinata ad una comunicazione, mediante raccomandata, all'interessato il quale, peraltro, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della lettera ha la facoltà di presentare le proprie giustificazioni.
2. Entro i sessanta (60) giorni successivi al ricevimento delle motivazioni, da trasmettersi anch'esse con lettera raccomandata, l'Assemblea si esprimerà in merito in forma definitiva in relazione alla revoca. La revoca diviene definitiva con l'approvazione da parte del Consiglio della relativa deliberazione di revoca del componente.

3. Nel caso in cui intervenga la revoca definitiva del Presidente, l'Assemblea della *Consulta*, nella prima seduta immediatamente successiva, procederà alla nuova nomina.

Art. 13

(SOSTITUZIONE)

1. Per tutti i componenti della *Consulta* che siano dimissionari, decaduti o revocati il Consiglio provvede, ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, alla loro sostituzione mediante nuova elezione procedendo alla reintegrazione dei soli membri mancanti. In questi casi il numero massimo dei candidati sarà pari al numero dei componenti da sostituire.

Art. 14

(VIGILANZA)

1. Sull'attività della *Consulta* e sul rispetto del presente regolamento nonché delle previsioni statutarie vigila il Presidente del Consiglio.

Art. 15

(MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO)

1. Il regolamento della *Consulta* può essere modificato, in tutto o in parte, dal Consiglio comunale con propria deliberazione. Per apportare modifiche al presente regolamento la *Consulta* può proporre al Consiglio Comunale, tramite i rappresentanti in essa contenuti, la modifica degli articoli o dei commi del Regolamento con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi (2/3) dei suoi componenti.

Art. 16

(FINANZIAMENTI)

1. L'Amministrazione comunale, con atto motivato, in collaborazione con la *Consulta*, può supportare anche finanziariamente le iniziative intraprese da questa.

Art. 17

(DISPOSIZIONI FINALI)

1. Le disposizioni concernenti le elezioni dei membri della *consulta* non si applicano alle Consulte insediate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno di pubblicazione dello stesso.
2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto Comunale ed al regolamento interno del Consiglio comunale.